



BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 11
DEL 12 APRILE 2021
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 14
DEL 7 APRILE 2021

SO

11

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 8 aprile 2021, n. 5

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

21_SO11_1_LRE_5_1_TESTO

Legge regionale 8 aprile 2021, n. 5

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E POLITICHE REGIONALI

Art. 1 oggetto e finalità

Art. 2 politiche regionali

TITOLO II - POLITICHE DELLA SICUREZZA

CAPO I - OSSERVATORIO REGIONALE SULLA SICUREZZA URBANA E SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA

Art. 3 Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza

Art. 4 modalità di funzionamento dell'Osservatorio

CAPO II - SISTEMA REGIONALE DI POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA

Art. 5 politiche integrate per la sicurezza

Art. 6 Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata

Art. 7 altri interventi in materia di sicurezza

Art. 8 collaborazione con soggetti addetti alla sicurezza sussidiaria

CAPO III - SICUREZZA PARTECIPATA

Art. 9 soggetti della sicurezza partecipata

Art. 10 volontari per la sicurezza

Art. 11 forme di cittadinanza attiva e controllo di vicinato

TITOLO III - ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 12 esercizio delle funzioni di polizia locale

Art. 13 ambito territoriale di riferimento dei Corpi di polizia locale

Art. 14 principi organizzativi

Art. 15 funzioni della Regione

Art. 16 coordinamento regionale della polizia locale

Art. 17 competenza territoriale

Art. 18 gestione associata delle funzioni di polizia locale

Art. 19 servizi per conto di terzi

Art. 20 personale di polizia locale

Art. 21 comandante del Corpo di polizia locale

Art. 22 elenco dei comandanti e responsabili di polizia locale

Art. 23 comandi e distacchi

Art. 24 armamento e strumenti di autotutela

Art. 25 accesso ai ruoli

Art. 26 scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia

- Art. 27 area contrattuale della polizia locale
- Art. 28 Comitato tecnico regionale per la polizia locale
- Art. 29 Giornata della polizia locale
- Art. 30 banca dati regionale delle polizie locali
- Art. 31 regolamenti
- Art. 32 fondo per gli infortuni degli operatori di polizia locale
- Art. 33 fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale

TITOLO IV - CLAUSOLA VALUTATIVA E NORME FINALI

CAPO I - CLAUSOLA VALUTATIVA

- Art. 34 clausola valutativa

CAPO II - NORME FINALI

- Art. 35 abrogazioni
- Art. 36 norme transitorie
- Art. 37 norme finanziarie

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E POLITICHE REGIONALI

Art. 1 oggetto e finalità

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia pone la sicurezza urbana e territoriale tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e sociale favorendo, in osservanza del principio di leale collaborazione, il coordinamento delle azioni volte alla realizzazione delle politiche di sicurezza individuate nella presente legge.
2. La presente legge, nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e nell'esercizio della competenza residuale attribuita alla Regione in materia di polizia locale, nonché della competenza primaria attribuita alla Regione in materia di ordinamento degli enti locali, detta disposizioni per la promozione di politiche locali e integrate per la sicurezza sul territorio regionale e, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale dei Comuni e delle loro forme associative e detta i criteri generali per la realizzazione di un sistema permanente di formazione del personale di polizia locale.
3. Gli interventi nei settori della sicurezza civica e della polizia locale disciplinati dalla presente legge, anche nell'ottica della sicurezza integrata definita dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo della cultura della legalità e del senso civico e alla prevenzione dei fenomeni contrari alle regole giuridiche e di civile convivenza.
4. La Regione e gli enti locali, anche in concorso fra loro, realizzano politiche finalizzate a migliorare la sicurezza urbana, intesa come l'insieme delle condizioni atte a garantire lo svolgimento di un'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita nelle città e nel territorio regionale.

Art. 2 politiche regionali

1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, la Regione:
 - a) promuove l'integrazione tra gli interventi regionali e gli interventi degli enti locali per la sicurezza urbana con le politiche di contrasto alla criminalità e di sicurezza pubblica di competenza degli organi statali;
 - b) sostiene la conoscenza, lo scambio di informazioni e la massima divulgazione sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all'influenza della criminalità nella vita sociale e produttiva e la prevenzione e repressione dei reati;
 - c) promuove l'istituzione dei Corpi di polizia locale, ne sostiene l'attività operativa e ne favorisce il coordinamento, al fine di rendere uniforme il servizio sul territorio, garantendo altresì la formazione permanente e la tutela degli operatori;
 - d) compie attività di ricerca, raccolta e monitoraggio dei dati relativi all'organizzazione dei Corpi e dei Servizi di polizia locale e allo svolgimento delle relative funzioni;
 - e) favorisce l'integrazione e la condivisione delle banche dati a disposizione della Regione e degli enti locali mediante lo sviluppo di servizi per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa;
 - f) promuove forme di coordinamento regionale per la gestione di situazioni di emergenza sul piano della sicurezza;
 - g) promuove l'applicazione di tecnologie finalizzate al coordinamento, alla collaborazione e alla comunicazione tra la polizia locale e tra questa e le Forze dell'ordine presenti sul territorio regionale;
 - h) promuove lo sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere.

TITOLO II - POLITICHE DELLA SICUREZZA

CAPO I - OSSERVATORIO REGIONALE SULLA SICUREZZA URBANA E SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA

Art. 3 Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza

1. È operante, presso la direzione regionale competente in materia di sicurezza, l'Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza, di seguito denominato Osservatorio, con l'obiettivo di fornire, periodicamente, un supporto conoscitivo delle condizioni di sicurezza presenti in Friuli Venezia Giulia, quale strumento di sostegno per la progettazione e l'attuazione delle politiche di promozione di più alti livelli di sicurezza da parte della Regione e degli enti locali.

2. L'Osservatorio svolge funzioni di orientamento, anche tenendo conto delle specificità territoriali, nonché funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge. In particolare, l'Osservatorio si occupa:

- a) dell'analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalità, in generale, che si verificano sul territorio regionale, in collaborazione con le Forze di polizia locale;
- b) della valutazione e rilevazione dei fenomeni di devianza, di emarginazione e di bullismo;
- c) dell'analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalità e pericolosità sociale generati dal consumo e dallo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope e derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche;
- d) dell'analisi e della valutazione del fenomeno dell'usura, dei reati contro il patrimonio quali fenomeni connessi alla mancanza di controllo del territorio;
- e) del monitoraggio del problema dell'immigrazione clandestina;
- f) della rilevazione della percezione del sentimento di insicurezza presente sul territorio;
- g) del monitoraggio sugli effetti dei progetti di intervento per la sicurezza;
- h) della promozione all'interno degli istituti scolastici di percorsi educativi, in collaborazione con i dirigenti scolastici;
- i) della presentazione alla Giunta regionale di una relazione periodica sulle attività di analisi e valutazione effettuate e sui progetti realizzati.

3. L'Osservatorio svolge la propria attività in collaborazione con l'Osservatorio regionale antimafia di cui alla legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità).

4. L'azione dell'Osservatorio avviene mediante:

- a) la raccolta, la ricerca, l'analisi di dati d'interesse sul fenomeno dell'insicurezza, reale e percepita, e la conseguente elaborazione documentale;
- b) il monitoraggio e l'analisi dell'attuazione delle politiche in materia di sicurezza realizzate sul territorio regionale;
- c) la valutazione sull'evoluzione dei fenomeni di criminalità interessanti il territorio regionale;
- d) l'attività di informazione, documentazione e valutazione degli interventi effettuati, secondo le politiche regionali emanate in materia di sicurezza urbana, degrado e decoro delle città, sul territorio di competenza del singolo ente locale.

Art. 4 modalità di funzionamento dell'Osservatorio

1. Le funzioni dell'Osservatorio sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di sicurezza.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, l'Osservatorio può avvalersi di:

- a) personale della direzione regionale competente in materia di sicurezza;
- b) dirigenti regionali con riferimento alle materie di rispettiva competenza;
- c) Università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di sicurezza;
- d) rappresentanti dei Corpi e dei Servizi di polizia locale;
- e) rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore;
- f) rappresentanti di associazioni di volontariato e solidarietà maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- g) rappresentanti di associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).

CAPO II - SISTEMA REGIONALE DI POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA

Art. 5 politiche integrate per la sicurezza

1. Al fine di realizzare un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale, mediante azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza e al miglioramento della qualità della vita nelle città e nel territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle competenze di tutti i soggetti coinvolti, promuove

e sostiene:

- a) gli accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana, ai sensi della normativa statale;
- b) i patti locali per l'attuazione della sicurezza urbana integrata di cui all'articolo 5 del decreto legge 14/2017;
- c) accordi con organi e autorità di pubblica sicurezza, organi decentrati dello Stato, enti pubblici ed enti locali in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale volti a favorire la conoscenza e lo scambio di informazioni e ad assicurare la gestione integrata del territorio e il raccordo delle attività tra i soggetti pubblici competenti nello svolgimento delle azioni in tema di sicurezza, nel rispetto della normativa statale;
- d) le iniziative di rilievo regionale in materia di sicurezza e di promozione della legalità;
- e) le iniziative da parte degli enti locali finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza;
- f) le iniziative per la diffusione della sicurezza partecipata quale modello condiviso di tutela della vita civile e risposta organizzata all'insicurezza attraverso azioni sinergiche tra istituzioni pubbliche, associazioni, formazioni sociali ed economiche presenti nel territorio.

Art. 6 Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata

1. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente, è approvato annualmente, entro il 30 aprile, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata con il quale vengono definiti:

- a) le situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento alla sicurezza, alla qualità della vita e all'ordinata e civile convivenza e le relative priorità;
- b) gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali, derivanti dagli accordi, dai patti e dalla progettazione di cui all'articolo 5, comma 1, oggetto di finanziamento in materia di sicurezza integrata;
- c) la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi.

2. Gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali, nel rispetto delle competenze dello Stato e degli enti locali, possono riguardare, tra l'altro:

- a) la realizzazione di sistemi integrati di videosorveglianza e potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e dei relativi collegamenti informatici attraverso l'interconnessione delle sale operative della polizia locale e delle Forze di polizia dello Stato;
- b) la realizzazione e l'adeguamento strutturale delle sedi e delle sale operative dei Corpi e dei Servizi di polizia locale;
- c) l'attivazione e l'adeguamento dei sistemi informativi e tecnologici dei Corpi e dei Servizi di polizia locale e delle Forze di polizia dello Stato, al fine di realizzare sistemi integrati che favoriscano l'interoperabilità e lo scambio informativo;
- d) il potenziamento strumentale specialistico a favore dei Corpi di polizia locale;
- e) gli interventi nell'ambito dei patti locali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), anche a sostegno delle Forze di polizia dello Stato presenti sul territorio regionale;
- f) il miglioramento delle dotazioni tecnologiche e strumentali in dotazione ai Corpi e ai Servizi di polizia locale e il potenziamento del parco veicolare dei Corpi e dei Servizi di polizia locale, dei collegamenti telefonici, radio, dei servizi informatici e telematici degli apparati di trasmissione;
- g) l'attivazione di progetti sperimentali volti al miglioramento degli standard qualitativi dei Corpi di polizia locale e alla promozione della gestione associata delle funzioni di polizia locale;
- h) la realizzazione di progetti obiettivo finalizzati al miglioramento dei servizi di controllo della circolazione stradale;
- i) la realizzazione di progetti di educazione e prevenzione in ambito di sicurezza stradale;
- j) lo sviluppo di progetti di prevenzione ambientale e rigenerazione urbana volti a favorire condizioni di maggiore sicurezza e fruibilità degli spazi pubblici;
- k) le iniziative di prevenzione e sostegno finalizzate alla tutela delle fasce più deboli della popolazione, maggiormente esposte a fenomeni di criminalità e al rischio dell'incolumità personale;
- l) lo sviluppo della collaborazione con i soggetti di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11;
- m) la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della sicurezza partecipata, alla diffusione della cultura della legalità, della coscienza civile e della cittadinanza responsabile per combattere la criminalità;
- n) l'individuazione di risorse, criteri e modalità per le finalità di cui all'articolo 16, comma 7;
- o) l'integrazione delle politiche di sicurezza con le altre politiche di competenza regionale, al fine di migliorarne l'efficacia.

Art. 7 altri interventi in materia di sicurezza

1. La Regione può dotare i Comuni singoli e associati di risorse finanziarie per la concessione di contributi, in misura non inferiore al 60 per cento della spesa, anche sulle spese già sostenute, finalizzati all'acquisto, installazione, potenziamento e attivazione di sistemi di sicurezza presso:

- a) immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche residenti da almeno cinque anni in via continuativa nella Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) condomini per le parti comuni;
- c) immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale;
- d) immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali;
- e) edifici scolastici e impianti sportivi non di proprietà degli enti locali.

2. Con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso al finanziamento, i criteri e le modalità di riparto, concessione e gestione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e i termini e le modalità per la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 8 collaborazione con soggetti addetti alla sicurezza sussidiaria

- 1.** La Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia, sostiene la collaborazione tra la polizia locale e gli operatori della sicurezza sussidiaria.
- 2.** Al fine di assicurare alla polizia locale una forma di sostegno nell'attività di supporto alla cittadinanza, la Regione, nel rispetto della normativa statale, riconosce agli enti locali la possibilità di avvalersi:
 - a) del personale degli istituti di vigilanza privata, per la salvaguardia di beni e servizi;
 - b) degli addetti ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), per attività volte a facilitare la fruibilità e vivibilità degli spazi pubblici, denominata attività di Steward urbano.
- 3.** Il personale di cui al comma 2, fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla normativa statale, svolge attività sussidiaria aggiuntiva e non sostitutiva a quella ordinariamente svolta dalla polizia locale, finalizzata al miglioramento della percezione di sicurezza della cittadinanza, attivando i soggetti a vario titolo competenti nei casi di emergenza.
- 4.** Il personale di cui al comma 2 opera sulla base delle indicazioni e sotto la direzione del comandante o responsabile di polizia locale dell'ente locale che ne ha richiesto l'utilizzo.
- 5.** La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformità sul territorio regionale, adotta, su proposta dell'Assessore competente in materia, linee di indirizzo per gli enti locali relative all'impiego degli istituti di vigilanza privata e degli Steward urbani.

CAPO III - SICUREZZA PARTECIPATA

Art. 9 soggetti della sicurezza partecipata

- 1.** La Regione riconosce il ruolo delle comunità locali per la sicurezza del territorio e a tal fine sostiene nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere k) e l), iniziative di partecipazione realizzate tramite i volontari per la sicurezza di cui all'articolo 10, i gruppi di vicinato e i gruppi di cittadinanza attiva comunque denominati di cui all'articolo 11, con l'obiettivo di promuovere il rispetto della legalità e l'educazione civica.
- 2.** In nessun caso dette attività possono essere realizzate in sostituzione dell'attività di vigilanza o presidio di competenza della polizia locale.

Art. 10 volontari per la sicurezza

- 1.** Al fine di favorire il rispetto della legalità e migliorare la qualità della convivenza civile, la Regione promuove l'impiego delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, ivi comprese le associazioni d'arma e le associazioni delle Forze dell'ordine, nel rispetto delle leggi statali e regionali in materia.
- 2.** La Regione individua nel 5 dicembre, Giornata internazionale del volontariato, la data per celebrare, a cura delle Amministrazioni locali, la "Giornata regionale dei Volontari per la Sicurezza", quale occasione per la valorizzazione e la promozione delle attività di cui al comma 1.
- 3.** L'impiego dei volontari, che operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del comandante o del responsabile della polizia locale, è volto ad assicurare una presenza attiva sul territorio finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi.
- 4.** Il comandante del Corpo o responsabile del Servizio di polizia locale predisponde giornalmente, in caso di impiego, il piano delle attività, con i nomi dei volontari, i compiti e luoghi d'impiego, e lo tiene a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza per almeno un anno.
- 5.** Al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato, individua con regolamento i requisiti e i compiti demandati ai volontari, specificando:
 - a) le modalità esecutive del servizio svolto;
 - b) le dotazioni obbligatorie e i dispositivi di protezione individuale di cui il personale volontario è fornito;
 - c) la formazione necessaria per l'acquisizione delle competenze individuali o delle abilitazioni richieste;
 - d) la copertura assicurativa da garantire per l'esercizio delle attività.
- 6.** I volontari che superano i corsi formativi organizzati dagli enti locali sono iscritti in un elenco regionale arti-

colato su sezioni comunali, tenuto presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale. Con lo stesso regolamento di cui al comma 5 sono disciplinate le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco dei volontari per la sicurezza, nonché le procedure di iscrizione e le cause e modalità di cancellazione.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al volontariato di protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986.

Art. 11 forme di cittadinanza attiva e controllo di vicinato

1. La Regione riconosce la funzione sociale delle forme di cittadinanza attiva comunque denominate e, in particolare, del controllo di vicinato, come strumenti finalizzati al miglioramento del senso civico, della solidarietà collettiva, dell'attività di prevenzione delle criticità territoriali, della vivibilità degli spazi pubblici, delle relazioni tra popolazione, servizi comunali e polizia locale.

TITOLO III - ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 12 esercizio delle funzioni di polizia locale

1. I Comuni sono titolari delle funzioni di polizia locale.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale i Comuni organizzano, in forma singola o associata, i Corpi o i Servizi di polizia locale, in modo da assicurare l'assolvimento dei compiti a essi demandati dalle leggi e dai regolamenti.

3. I Corpi e i Servizi di cui al comma 2 costituiscono Forze di polizia locale in conformità alla normativa vigente e svolgono, nell'ambito delle competenze istituzionali e dell'autonomia organizzativa dell'ente locale di cui fanno parte, le seguenti funzioni:

a) vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui adozione o esecuzione sia di competenza degli enti locali da cui dipendono;

b) vigilano sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;

c) prestano servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta;

d) collaborano alle operazioni di protezione civile ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 64/1986;

e) svolgono incarichi di informazione, accertamento e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali degli enti locali;

f) collaborano, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;

g) esercitano le funzioni di controllo in materia di tutela dell'ambiente e in materia urbanistico-edilizia;

h) esercitano le funzioni di polizia amministrativa;

i) esercitano le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale;

j) esercitano le funzioni di polizia stradale ai sensi della normativa statale;

k) forniscono supporto all'attività di controllo relativa ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;

l) svolgono servizio di rappresentanza e di scorta del gonfalone.

4. Al sindaco o all'assessore da lui delegato, ovvero al Presidente delle Comunità di cui all'articolo 18, comma 2, ovvero al sindaco o all'assessore da lui delegato individuato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), competono la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale e il potere di impartire le direttive al comandante del Corpo o responsabile del Servizio di polizia locale, per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.

5. Nello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria, i comandanti dei Corpi e i responsabili dei Servizi di polizia locale assicurano lo scambio informativo e la collaborazione con altri comandi di polizia locale, con il Corpo forestale regionale e con le Forze di polizia dello Stato nel rispetto del codice di procedura penale.

Art. 13 ambito territoriale di riferimento dei Corpi di polizia locale

1. Il funzionamento e l'organizzazione dei Corpi di polizia locale sono improntati a principi di efficienza, efficacia e continuità operativa in considerazione delle condizioni demografiche, morfologiche, economiche e sociali del territorio di appartenenza, ivi compresa la sua eventuale inclusione nelle aree di applicazione delle norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute.

2. Sono denominati Distretti gli ambiti territoriali dei Corpi di polizia locale di cui all'articolo 14, comma 2, dei Comuni singoli o associati.

3. I Corpi di polizia locale di cui al comma 2 assumono la denominazione di Corpo del Distretto di polizia locale.

4. Nei Distretti costituiti dalle forme collaborative di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), possono essere individuate zone omogenee, denominate Presidi, il cui ambito territoriale corrisponde a uno o più enti locali del medesimo Distretto, quali unità di decentramento

operativo del Distretto medesimo.

5. I Comuni singoli e le forme collaborative di cui alla legge regionale 21/2019 dotati di Corpi di polizia locale in Distretti contermini possono stipulare convenzioni per l'esercizio associato di funzioni di polizia locale in ambiti denominati Area interdistrettuale di polizia locale, fermo restando che ogni Distretto esercita le specifiche funzioni nell'ambito territoriale di competenza.

Art. 14 principi organizzativi

1. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, i Comuni istituiscono i Corpi di polizia locale, in forma singola o associata, secondo gli standard qualitativi fissati dal presente articolo e ne regolamentano l'organizzazione e il funzionamento in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.

2. Per Corpo di polizia locale si intende una struttura complessa, anche a carattere intercomunale, a cui siano addetti almeno dodici operatori, ridotti a otto qualora il Comune di riferimento sia montano oppure qualora la maggioranza dei Comuni associati sia montana, nonché che assicuri lo svolgimento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana, compresa la rilevazione di incidenti stradali, con garanzia di reperibilità su almeno due turni di servizio.

3. Nei Comuni nei quali non è istituito il Corpo di cui al comma 2, le funzioni di polizia locale sono svolte dai Servizi di polizia locale, la cui figura apicale è il responsabile del Servizio.

4. I Comuni disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Corpo di polizia locale, tenendo conto dei seguenti criteri tesi ad assicurare requisiti minimi di omogeneità e migliore servizio alla comunità:

a) previsione di almeno una unità operativa ogni 1.000 residenti, calcolati, nel caso di svolgimento del servizio in forma associata, sul totale degli abitanti degli enti aderenti, intendendosi che le unità di organico si arrotondano, a conclusione del conteggio, secondo il criterio dell'unità di riferimento più vicina;

b) svolgimento delle attività di polizia locale, in ogni giorno dell'anno, assicurando la copertura delle seguenti fasce giornaliere minime di orario:

1) Corpi di polizia locale con organico compreso tra 8 e 40 unità: almeno dodici ore articolate su due turni di servizio;

2) Corpi di polizia locale con organico compreso tra 41 e 100 unità: almeno diciotto ore articolate su tre turni di servizio;

3) Corpi di polizia locale con organico superiore alle 100 unità: ventiquattro ore articolate su quattro turni di servizio.

5. Le attività di polizia locale sono svolte in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante all'utilizzo dell'abito civile.

6. Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale e migliorare le condizioni di sicurezza urbana, l'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), concernente l'esclusione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale militare, per quello delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applica anche al personale di polizia locale, salvo che sia diversamente stabilito nei regolamenti dei rispettivi enti locali per esigenze di carattere stagionale.

7. Nelle unità operative di cui al comma 4 si computano le figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, considerando anche i rapporti di lavoro a tempo parziale per esigenze di carattere stagionale di cui al comma 6.

Art. 15 funzioni della Regione

1. La Regione, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, esercita in materia di polizia amministrativa locale funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottati atti di indirizzo e standard organizzativi relativi all'attività della polizia locale e sono definiti i criteri integrativi dei requisiti minimi di omogeneità della dotazione organica dei Corpi di polizia locale in relazione alla densità della popolazione residente, all'estensione territoriale e alla rete viaria, all'intensità dei flussi di circolazione, di pendolarismo e turistici, al patrimonio ambientale, allo sviluppo edilizio, industriale e commerciale e ad ogni altro parametro socio-economico pertinente.

3. La Regione attua il coordinamento dell'organizzazione della polizia locale anche mediante l'adozione dei regolamenti previsti dall'articolo 31.

4. La Regione definisce le procedure operative da seguire nell'espletamento del servizio di polizia locale e promuove l'adozione sul territorio regionale di una modulistica unica in versioni plurilingui nei territori di insediamento delle minoranze linguistiche riconosciute e di programmi gestionali unici. A tal fine, attraverso la struttura regionale competente in materia di polizia locale sente le altre Direzioni regionali competenti per materia o altri soggetti istituzionali, per orientare e indirizzare lo svolgimento delle funzioni di polizia locale sul territorio regionale.

5. La Regione favorisce l'adeguamento tecnologico delle centrali operative e della strumentazione accessoria della polizia locale, al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento operativo sul territorio, assicurando il raccordo telematico tra i comandi della polizia locale e degli stessi con la Regione.

Art. 16 coordinamento regionale della polizia locale

1. La Regione, avvalendosi degli Uffici del Comune capoluogo, attua il coordinamento tra i servizi di polizia locale per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) attivare gli interventi operativi di nuclei specialistici di polizia locale;
- b) coordinare le unità di polizia locale attivate per finalità di prevenzione, pronto intervento e soccorso in situazioni di emergenza in ordine a eventi che, per estensione o gravità, pregiudichino la salute e l'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio, in collaborazione con le Forze di polizia dello Stato, con il Corpo forestale regionale e con la Protezione civile nell'ambito delle previsioni della legge regionale 64/1986 e dei relativi protocolli di attuazione;
- c) favorire l'impiego di operatori di polizia locale per esigenze temporanee di enti diversi da quelli di appartenenza su tutto il territorio regionale.

2. Per il coordinamento di cui al presente articolo, è istituito presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale un elenco del personale operativo volontario, nonché delle dotazioni strumentali messe a disposizione da parte dei singoli enti, suddiviso per gli interventi di cui al comma 1 e per ambiti di specializzazione con particolare riferimento ai nuclei specialistici.

3. Il personale di polizia locale impiegato ai sensi del presente articolo opera alle dirette dipendenze del comandante o responsabile di polizia locale dell'ente competente per territorio secondo le direttive impartite dal sindaco o assessore delegato.

4. Con regolamento regionale sono definiti:

- a) le modalità di composizione dei nuclei specialistici di cui al comma 1, lettera a), e i relativi ambiti di specializzazione;
- b) gli ambiti di intervento del personale sul territorio regionale ai sensi del presente articolo;
- c) le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2, le procedure di iscrizione, le cause e le modalità di cancellazione;
- d) le modalità e la procedura di messa a disposizione e fruizione di personale e strumentazioni da parte dei singoli enti;
- e) i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 5.

5. La Regione entro il 31 gennaio assegna d'ufficio e in unica soluzione al Comune capoluogo le risorse per il coordinamento e le attività di cui al comma 1.

6. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comune capoluogo presenta una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

7. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, sono stabiliti le risorse, i criteri e le modalità con cui la Regione incentiva gli enti che mettono a disposizione proprio personale e strumentazioni.

Art. 17 competenza territoriale

1. Il personale di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza ovvero dell'insieme degli enti facenti parte della gestione associata.

2. In conformità alla normativa statale, il personale di polizia locale può compiere fuori dal territorio di competenza:

- a) missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;
- b) operazioni di polizia in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
- c) attività delegate dall'autorità giudiziaria;
- d) attività svolte in attuazione dell'articolo 16, nonché ai sensi dell'articolo 23.

Art. 18 gestione associata delle funzioni di polizia locale

1. La Regione promuove la gestione associata delle funzioni di polizia locale, attraverso le Comunità, le Comunità di montagna e le convenzioni di cui alla legge regionale 21/2019.

2. Nel caso di gestione associata mediante Comunità o Comunità di montagna di cui al comma 1, il Presidente svolge le funzioni di cui all'articolo 12, comma 4, nel territorio dei Comuni appartenenti alle Comunità stesse.

3. Nel caso di gestione associata mediante convenzione, gli enti locali definiscono in particolare:

- a) l'ente da cui dipende, ai fini organizzativi e di coordinamento, il servizio associato;
- b) le modalità di gestione di ciascun ente;
- c) i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative al servizio associato;
- d) gli apporti finanziari, di mezzi e di personale degli enti aderenti e le modalità di utilizzo delle relative risorse nel territorio di ciascun ente;
- e) i casi e le modalità di armamento del personale, nell'ambito territoriale degli enti convenzionati,

nell'osservanza delle previsioni contenute nei singoli regolamenti;

f) le modalità di recesso dalla convenzione da parte degli enti partecipanti e di suddivisione delle risorse apportate in caso di scioglimento della gestione associata.

4. La gestione associata delle funzioni di polizia locale mediante convenzione è consentita esclusivamente tra Comuni contermini.

5. Nell'ambito del territorio della gestione associata è istituita una centrale operativa unica al fine di assicurare il coordinamento operativo e l'interoperabilità nella gestione delle funzioni di polizia locale.

Art. 19 servizi per conto di terzi

1. Gli enti locali, per eventi riconducibili ad attività imprenditoriali, comunque afferenti al pubblico interesse, possono prevedere l'utilizzo, straordinario o esclusivo oltre il normale impiego istituzionale, di personale e mezzi della polizia locale, per attività conformi all'articolo 12.

2. Per le suddette attività, da svolgersi a domanda, gli enti locali definiscono specifiche tariffe e possono esentare dal pagamento le attività richieste da enti pubblici.

Art. 20 personale di polizia locale

1. Il personale della polizia locale si suddivide nelle categorie previste dal contratto collettivo di lavoro. Al fine dell'attribuzione dei gradi, il personale non dirigenziale si suddivide in agenti, ispettori e commissari.

2. I gradi hanno valore gerarchico. In caso di parità di grado, assume valore gerarchico, secondo l'ordine indicato:

a) l'attribuzione dell'incarico di comandante o di coordinamento e controllo;

b) l'anzianità di servizio nel grado rivestito;

c) l'anzianità di servizio nella polizia locale.

3. Qualora al comandante non sia già attribuito il grado più elevato nell'ambito del Corpo, al medesimo è comunque attribuito, per la durata dell'incarico, il grado pari a quello più elevato attribuito al personale del Corpo.

4. Il personale di polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

5. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni operative sul territorio, le attività amministrative connesse allo svolgimento dei compiti di polizia locale sono svolte dal personale amministrativo degli enti locali, salvo che, eccezionalmente, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) le attività siano immediatamente correlate alle violazioni accertate;

b) le attività riguardino l'acquisizione di dotazioni strumentali dello stesso personale di vigilanza finalizzate allo svolgimento del servizio.

6. Il Corpo di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori più ampi, né essere posto alle dipendenze di un diverso settore amministrativo.

Art. 21 comandante del Corpo di polizia locale

1. Il comando del Corpo è affidato, anche in via temporanea, a personale di comprovata professionalità, appartenente alla polizia locale e con esperienza maturata all'interno della stessa, con riferimento ai compiti attribuiti alla struttura e alla sua complessità. Nel caso di incarico dirigenziale, fermi restando i requisiti di esperienza maturata, il comando del Corpo può essere affidato anche a personale appartenente ad altre Forze di polizia.

2. Il comando del Corpo è conferito a chi è inquadrato nella categoria superiore fra il personale appartenente alla rispettiva amministrazione.

3. Il comandante del Corpo di polizia locale, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e operativa, cura l'impiego tecnico-operativo e la formazione del personale, nonché l'attuazione delle direttive ricevute ai sensi dell'articolo 12, comma 4.

Art. 22 elenco dei comandanti e responsabili di polizia locale

1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale l'elenco dei comandanti e responsabili di polizia locale che abbiano maturato almeno due anni di anzianità nel ruolo, con indicazione del percorso formativo e professionale di ciascuno.

2. Gli enti locali possono servirsi dell'elenco di cui al comma 1 per l'individuazione di soggetti in possesso delle professionalità utili allo svolgimento delle attività di comando presso le proprie strutture di polizia locale.

3. L'elenco è adottato e aggiornato periodicamente con provvedimento del direttore della struttura competente di cui al comma 1, su istanza dei comandanti e responsabili interessati presentata alla medesima struttura e corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 23 comandi e distacchi

1. I regolamenti degli enti singoli o associati prevedono che i comandi e i distacchi del personale di poli-

zia locale ad altro ente siano consentiti solo per l'assolvimento di compiti inerenti alle funzioni di polizia locale.

2. Nei casi di cui al comma 1, il personale di polizia locale opera alle dipendenze funzionali del comandante del Corpo di polizia locale dell'ente che ne ha fatto richiesta, mantenendo il rapporto di lavoro subordinato con l'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

3. I comandi e i distacchi presso strutture di polizia locale per le esigenze di cui all'articolo 16 sono ammessi previa attivazione della procedura di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d).

Art. 24 armamento e strumenti di autotutela

1. Il personale di polizia locale è dotato di armamento secondo quanto previsto dalla normativa statale.

2. Il personale di polizia locale può, altresì, essere dotato di strumenti di autotutela, individuati con regolamento regionale, la cui adozione è prevista nel regolamento del Corpo di polizia locale. L'addestramento, l'assegnazione in uso e le modalità di impiego degli strumenti di autotutela sono demandati al comandante del Corpo di polizia locale.

3. Qualora nel regolamento del Corpo di polizia locale di cui al comma 2 non risulti determinata o determinabile l'indicazione dei compiti per i quali il personale di polizia locale espleta servizio con strumenti di autotutela, essa si intende prevista per i servizi di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza.

Art. 25 accesso ai ruoli

1. L'accesso ai ruoli di agente, ispettore e commissario avviene mediante corso-concorso pubblico bandito a livello regionale dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Per l'accesso ai ruoli di ispettore e commissario l'Amministrazione regionale può prevedere una riserva, non superiore al trenta per cento dei posti messi a concorso, in favore rispettivamente degli agenti e degli ispettori in servizio presso le Amministrazioni comunali.

2. I candidati ammessi al corso-concorso per il ruolo di agente devono preventivamente sottoporsi ad una prova selettiva di cultura generale e psico-attitudinale finalizzata all'ammissione e partecipazione al concorso organizzato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera a).

3. I vincitori dei concorsi frequentano un corso di formazione di base per agenti o di qualificazione professionale se ispettori o commissari, anche a carattere residenziale, organizzato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a) e b).

4. Coloro che hanno prestato servizio nelle Forze di polizia dello Stato, in possesso dei titoli richiesti nel bando, accedono direttamente al corso-concorso pubblico di cui al comma 1. I vincitori del concorso, prima di accedere al ruolo, frequentano un corso di aggiornamento da svolgersi ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera c).

5. Al fine di promuovere l'accesso omogeneo e qualificato ai ruoli di polizia locale, la Regione stabilisce con regolamento i criteri e le modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi e individua i requisiti fisici, psico-attitudinali e i titoli per l'ammissione e la partecipazione.

Art. 26 Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia

1. La Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia cura le attività di formazione e aggiornamento professionale permanente degli operatori di polizia locale, avvalendosi del personale e dei mezzi della struttura regionale competente in materia di polizia locale.

2. La Scuola provvede, valutati i fabbisogni formativi, all'organizzazione delle seguenti attività:

a) corsi-concorso e corsi di formazione di base;

b) corsi di qualificazione professionale per ispettore e commissario e di formazione specifica per comandanti e responsabili di polizia locale;

c) corsi di aggiornamento per tutto il personale di polizia locale.

3. Per la realizzazione delle attività formative la Scuola può avvalersi dei servizi forniti dal Centro servizi per le foreste e le attività della montagna - CeSFAM, sentita la direzione regionale competente in materia, del Nucleo Istruttori di Tiro del Corpo forestale regionale per la formazione e l'addestramento all'uso delle armi in dotazione, nonché della collaborazione delle Università regionali e di altre realtà formative e didattiche previa stipulazione di convenzioni.

4. Per la realizzazione delle attività formative le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale possono mettere a disposizione della Scuola proprio personale e proprie strutture. Le modalità della collaborazione e i relativi oneri sono definiti con convenzioni, ovvero tramite scambio di corrispondenza con l'amministrazione interessata, qualora la messa a disposizione di persone e strutture sia meramente occasionale.

5. La Scuola, d'intesa con le amministrazioni di appartenenza, promuove altresì la realizzazione di programmi di formazione integrata tra le Forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio regionale, il Corpo forestale regionale e la polizia locale.

6. La Giunta regionale provvede annualmente alla definizione dei contenuti generali del programma di

formazione, fissando gli indirizzi per la realizzazione delle attività formative.

7. Il direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale è responsabile dell'attuazione del programma formativo.

8. La partecipazione alle attività formative è obbligatoria per tutto il personale di polizia locale. Il superamento delle relative prove finali costituisce titolo valutabile ai fini delle progressioni di carriera, secondo le modalità definite dalla contrattazione collettiva.

Art. 27 area contrattuale della polizia locale

1. In forza delle peculiarità di funzioni e compiti svolti dal personale della polizia locale, è riconosciuta una specifica area contrattuale denominata <<Area della polizia locale>> nell'ambito del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.

2. Nell'area contrattuale di cui al comma 1 sono definite:

a) la posizione giuridica e la declaratoria delle funzioni per ciascuna categoria di cui all'articolo 20, comma 1;

b) l'articolazione in posizioni economiche all'interno di ciascuna categoria.

Art. 28 Comitato tecnico regionale per la polizia locale

1. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale è composto:

a) dal direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede;

b) dal comandante del Corpo di polizia locale comprendente il Comune capoluogo di Regione, con funzioni di vicepresidente;

c) dai comandanti dei Corpi comprendenti i Comuni ex capoluogo di provincia;

d) dai comandanti dei Corpi dei Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti;

e) dai comandanti dei Corpi comprendenti Comuni ad alto flusso turistico, con popolazione superiore a cinquemila abitanti;

f) da quattro comandanti o responsabili designati dal Consiglio delle autonomie locali.

2. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale è nominato con decreto dell'assessore regionale competente in materia di polizia locale e resta in carica per la durata della legislatura regionale; qualora il Consiglio delle autonomie locali non provveda alle designazioni entro trenta giorni dalla richiesta, l'assessore provvede direttamente alla nomina.

3. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale collabora attivamente con la struttura regionale competente in materia di polizia locale e svolge funzioni di:

a) studio e consulenza tecnica in materia di coordinamento della polizia locale;

b) sviluppo dell'uniformità operativa anche mediante la predisposizione di programmi formativi e di modulistica e programmi gestionali unici;

c) riconoscimento, valorizzazione e diffusione di buone pratiche.

4. Una specifica seduta viene riservata annualmente alla partecipazione dei rappresentanti regionali delle Associazioni Professionali di Polizia Locale maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che ne facciano richiesta. In tale occasione i citati rappresentanti, nel massimo di due per ogni Associazione, di cui almeno uno prescelto tra il personale con grado di ispettore o agente, possono proporre all'ordine del giorno tematiche di particolare interesse sui temi di cui al comma 3.

5. La partecipazione alle riunioni e alle attività del Comitato da parte dei componenti è considerata attività di servizio. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti o loro delegati. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della struttura regionale competente in materia di polizia locale.

Art. 29 Giornata della polizia locale

1. Una manifestazione regionale denominata Giornata della polizia locale è organizzata il 20 gennaio di ogni anno, in occasione della celebrazione del patrono, san Sebastiano.

2. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 28, in relazione alle candidature presentate annualmente dai Comuni della Regione, individua la sede della manifestazione e ne cura l'organizzazione.

3. In occasione della manifestazione sono consegnate benemerenze regionali agli operatori ovvero ai Corpi o Servizi di polizia locale che nel corso dell'anno precedente si sono particolarmente distinti nell'attività di servizio.

4. Le benemerenze consistono nell'encomio solenne e in quello semplice del Presidente della Regione e sono conferite con decreto dell'assessore regionale competente in materia di polizia locale.

5. La Regione concede contributi per la realizzazione della manifestazione regionale al Comune individuato secondo le modalità previste al comma 2.

6. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 5.

Art. 30 banca dati regionale delle polizie locali

1. È istituita e gestita presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale la banca dati regionale delle polizie locali.
2. I Corpi e i Servizi di polizia locale aggiornano sistematicamente la struttura regionale competente in materia in merito alle attività svolte, nonché in merito ai dati e alle informazioni inerenti alla propria struttura.

Art. 31 regolamenti

1. Al fine di garantire la sicurezza del personale di polizia locale, la funzionalità e l'omogeneità del servizio su tutto il territorio regionale, sono determinati con regolamento:
 - a) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione;
 - b) le caratteristiche delle divise con gli elementi identificativi dell'ente di appartenenza e con lo stemma della Regione, nonché le caratteristiche delle tessere di riconoscimento personale;
 - c) i gradi, i criteri di attribuzione degli stessi e le caratteristiche dei distintivi di grado.
2. La scheda tecnica, la rappresentazione grafica e l'immagine esemplificativa dei capi d'abbigliamento delle divise del personale di polizia locale, nonché la rappresentazione grafica delle decorazioni concesse per le benemerite e dei distintivi di specialità sono definite con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, su proposta del Comitato tecnico della polizia locale.

Art. 32 fondo per gli infortuni degli operatori di polizia locale

1. È istituito un fondo in favore degli operatori di polizia locale e dei loro familiari per il riconoscimento di un contributo, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti, derivanti da infortunio, subiti dagli stessi operatori nello svolgimento del servizio.
2. Gli importi erogati mediante l'accesso al fondo di cui al comma 1 sono cumulabili con provvidenze di analoga natura previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni.
3. La domanda di accesso al fondo è presentata dai soggetti di cui al comma 1, entro un anno dal decesso o dal riconoscimento dell'invalidità permanente dell'operatore di polizia locale.
4. La Giunta regionale determina gli importi da erogare mediante il fondo di cui al comma 1, tenuto conto, nei casi di invalidità permanente, della percentuale di invalidità riconosciuta. La Giunta regionale determina, altresì, le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione dell'importo, nonché le procedure per la gestione operativa del fondo di cui al presente articolo.

Art. 33 fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale

1. È istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio, nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi disciplinanti la materia.
2. Le somme ricevute ai sensi del presente articolo sono restituite senza interessi entro cinque anni dall'erogazione.
3. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo, le modalità di erogazione e di rimborso.

TITOLO IV - CLAUSOLA VALUTATIVA E NORME FINALI

CAPO I - CLAUSOLA VALUTATIVA

Art. 34 clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati da essa ottenuti in termini di tutela della sicurezza urbana e territoriale. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta tra i vari aspetti:
 - a) le attività di analisi e valutazione svolte dall'Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza di cui all'articolo 3;
 - b) lo stato di avanzamento degli interventi attivati dal Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata previsto all'articolo 6, con particolare riferimento agli esiti conseguiti dagli accordi, dai patti e dalla progettazione di cui all'articolo 5;
 - c) la distribuzione e le modalità di impiego dei volontari per la sicurezza previsti dall'articolo 10 e la durata e i contenuti dei percorsi formativi a essi dedicati; le attività svolte nell'ambito delle forme di cittadinanza attiva e dei controlli di vicinato previsti dall'articolo 11;
 - d) l'organizzazione e le dotazioni dei Corpi di polizia istituiti dai Comuni e le modalità di gestione associata delle funzioni di polizia locale attivate ai sensi dell'articolo 18, verificando il rispetto degli standard minimi previsti in termini di unità operativa per abitante e la capacità di coordinare gli interventi di con-

trollo del territorio.

2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

3. In sede di prima applicazione la relazione di cui al comma 1 è presentata entro il 31 dicembre 2022.

CAPO II - NORME FINALI

Art. 35 abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale);

b) i commi 36, 37 e 39 dell'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

c) l'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

d) il comma 57 dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)).

e) il comma 87 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

f) il comma 71 dell'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012));

g) gli articoli 43 e 44 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali);

h) l'articolo 56 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali);

i) il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);

j) l'articolo 29 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda);

k) gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 56 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012);

l) gli articoli 17 e 18 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016);

m) gli articoli 5 e 6 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture);

n) i commi 39, 40, 41 e 42 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);

o) il comma 93 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);

p) il comma 8 dell'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);

q) i commi 20 e 22 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021);

r) i commi 72, 73 e 74 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);

s) il comma 5 dell'articolo 6 e l'articolo 7 della legge regionale 8 marzo 2019, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 19/2013, concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015, concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018, concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996, concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni

territoriali intercomunali);

t) i commi 84, 85, 86, 87, 88 e 89 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);

u) l'articolo 21 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agro-alimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)).

Art. 36 norme transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 127 (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)).
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 95 (Regolamento recante norme sui volontari per la sicurezza, in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)).
4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 24, comma 2, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2011, n. 12 (Regolamento recante norme di disciplina degli strumenti di autotutela in dotazione alla Polizia locale, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)).
5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 29, comma 6, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 235 (Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione della manifestazione regionale Giornata della polizia locale ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)).
6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 10 gennaio 2018, n. 1 (Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi di Polizia locale, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)).
7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 41 (Regolamento recante la disciplina dei gradi e le caratteristiche dei distintivi di grado del personale di polizia locale della regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)).
8. Per l'anno 2021, le risorse di cui all'articolo 16, comma 5, sono assegnate d'ufficio e in un'unica soluzione al Comune capoluogo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16, comma 4.
9. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano funzioni di comandante o responsabile di polizia locale sono iscritti, su istanza, nell'elenco di cui all'articolo 22, comma 1, anche in deroga al requisito di anzianità previsto dal medesimo articolo.
10. Nelle more dell'attivazione del primo corso-concorso regionale di cui all'articolo 25, comma 1, sono fatte salve, sino al relativo esaurimento, tutte le procedure concorsuali volte all'assunzione di personale da parte dei singoli enti locali, già avviate al momento dell'entrata in vigore della presente legge ovvero avviate successivamente all'entrata in vigore della stessa.
11. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale di cui all'articolo 28 è nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 37 norme finanziarie

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 45.000 euro suddivisa

in ragione di 15.000 euro per l'anno 2021, di 15.000 euro per l'anno 2022 e 15.000 euro per l'anno 2023 a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Per le finalità di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 16, comma 7, e 18, comma 1, si provvede, relativamente alla spesa di parte corrente, a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

4. Per le finalità di cui agli articoli 6, 10 e 15, comma 5, si provvede, relativamente alla spesa di parte capitale, a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

5. Per le finalità di cui all'articolo 7 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

6. Per le finalità di cui all'articolo 16, commi da 1 a 5, è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2021, di 30.000 euro per l'anno 2022 e 30.000 euro per l'anno 2023 a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

8. Per le finalità di cui all'articolo 26 si provvede, a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 1 (Polizia locale e amministrativa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

9. Per le finalità di cui all'articolo 29 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 1 (Polizia locale e amministrativa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

10. Per le finalità di cui all'articolo 32 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2021, di 50.000 euro per l'anno 2022 e 50.000 euro per l'anno 2023 a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante storno di pari importo per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 dalla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

12. Per le finalità di cui all'articolo 33 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2021, a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 1 (Polizia locale e amministrativa) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si provvede mediante storno per la spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2021, a valere sullo stanziamento della Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

14. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 33, comma 2, verranno accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), Tipologia 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.

15. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

16. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 15, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3 e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 8 aprile 2021

- dott. Massimiliano Fedriga -

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2021	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2021.125 esercizio 2021
Disavanzo di amministrazione				
ATTO: LR 2021.125				
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		0,00
Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	50.000,00	50.000,00
		residui presunti		
		previsione di competenza		
		previsione di cassa		
Totale programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	50.000,00	235.906,70 270.600,00 456.506,70
		residui presunti		
		previsione di competenza		
		previsione di cassa		
Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		
Titolo	1	SPESE CORRENTI		25.716,82
		residui presunti		
		previsione di competenza	-50.000,00	2.490.000,00
		previsione di cassa		2.562.716,82
Totale programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	-50.000,00	3.375.662,79 12.547.677,67 13.396.468,68
		residui presunti		
		previsione di competenza		
		previsione di cassa		
TOTALE MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	50.000,00	3.611.569,49 12.898.959,50 13.852.975,38
		residui presunti		
		previsione di competenza		
		previsione di cassa		
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2021	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2021.125 esercizio 2021
ATTO: LR 2021.125				
Programma 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'			
Titolo 1	SPESE CORRENTI	7.039.668,01		7.039.668,01
	residui presunti			
	previsione di competenza	61.319.729,83	50.000,00	61.369.729,83
	previsione di cassa	68.181.397,84		68.181.397,84
Totale programma 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	9.119.335,73	50.000,00	9.119.335,73
	residui presunti			
	previsione di competenza	65.687.701,08		65.737.701,08
	previsione di cassa	73.186.013,22		73.186.013,22
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	31.368.990,82	50.000,00	31.368.990,82
	residui presunti			
	previsione di competenza	313.120.624,02		313.170.624,02
	previsione di cassa	331.361.299,78		331.361.299,78
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI				
Programma 03	ALTRI FONDI			
Titolo 1	SPESE CORRENTI			
	residui presunti			
	previsione di competenza	50.858.312,44	-50.000,00	50.808.312,44
	previsione di cassa			
Totale programma 03	ALTRI FONDI	0,00	-50.000,00	0,00
	residui presunti			
	previsione di competenza	225.848.678,83		225.798.678,83
	previsione di cassa	0,00		0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	-50.000,00	0,00
	residui presunti			
	previsione di competenza	283.464.905,81		283.414.905,81
	previsione di cassa	465.593.387,70		465.593.387,70

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2021	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2021 125 esercizio 2021
ATTO: LR 2021 125				
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				
	residui presunti		100.000,00	
	previsione di competenza			
	previsione di cassa		-100.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				
	residui presunti	2.235.925.120,47		2.235.925.120,47
	previsione di competenza	9.035.359.517,18	100.000,00	9.035.359.517,18
	previsione di cassa	9.777.278.708,20	-100.000,00	9.777.278.708,20

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 1 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è il seguente:

Art. 1
(Oggetto e definizione)

1. La presente sezione disciplina anche in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, modalità e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza integrata l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.

2 bis. Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 è il seguente:

Art. 13

1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 5 del decreto legge 14/2017 è il seguente:

Art. 5

(Patti per l'attuazione della sicurezza urbana)

1. In coerenza con le linee generali di cui all'articolo 2, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano.

2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi:

a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio. Nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;

b) promozione e tutela della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compresi l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;

c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione Interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui insistono plessi scolastici e sedi universitarie, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

2 bis. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente più rappresentative.

2 ter. Ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), da parte dei comuni, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2 quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter sulla base delle medesime richieste.

2 quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 è il seguente:

Art. 42
(Rendicontazione semplificata)

1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), le società partecipate con capitale prevalente della Regione o dagli enti regionali, nonché gli enti e i consorzi di sviluppo industriale devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.
3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 è il seguente:

Art. 3

- Omissis -

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è autorizzato l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti. L'espletamento di tali servizi non comporta l'attribuzione di pubbliche qualifiche. È vietato l'uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.
8. Il personale addetto ai servizi di cui al comma 7 è iscritto in apposito elenco, tenuto anche in forma telematica dal prefetto competente per territorio. All'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
9. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego. Gli oneri derivanti dall'attività di cui al presente comma sono posti a carico dei soggetti che si avvalgono degli addetti ai servizi di controllo di cui al comma 7.
10. Il prefetto dispone la cancellazione dall'elenco degli addetti che non risultano più in possesso dei prescritti requisiti, ovvero di quelli che espletano il servizio in contrasto con le norme dei commi da 7 a 13 e con quanto stabilito dal decreto di cui al comma 9. Il prefetto comunica l'avvenuta cancellazione all'addetto interessato, disponendo al contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi.
11. I soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai servizi di controllo devono individuarli tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 8, dandone preventiva comunicazione al prefetto.
12. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolgono i servizi di controllo delle attività di

intrattenimento o di spettacolo di cui al comma 7 sono iscritti nell'elenco di cui al comma 8 qualora risultino in possesso dei requisiti prescritti dal decreto di cui al comma 9.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi di cui al comma 7 in difformità da quanto previsto dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e dal decreto di cui al comma 9 è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000. Alla stessa sanzione soggiace chiunque impiega per le attività di cui al comma 7 soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco tenuto dal prefetto od omette la preventiva comunicazione di cui al comma 11.

- Omissis -

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 64/1986 è il seguente:

Art. 9

Al Presidente della Giunta regionale od all'Assessore regionale dallo stesso delegato, oltre ai compiti di cui al precedente articolo 2, spetta, altresì, il potere propositivo per tutti i programmi, piani, interventi e, comunque, per tutti i provvedimenti da adottarsi dalla Giunta stessa in materia di protezione civile e di politiche di prevenzione, comprese le collaborazioni e le intese con le regioni finitime.

Allo stesso Presidente od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi. Nel caso in cui le situazioni o gli eventi calamitosi di cui al primo comma del precedente articolo 1 comportino azioni od interventi che rientrino nelle attribuzioni dello Stato, o che per intensità ed estensione non possono essere affrontati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, il Presidente della Giunta regionale richiede al Ministro competente la dichiarazione dello stato di preallarme o emergenza. Quando la situazione o l'evento siano tali da poter essere fronteggiati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, vi provvede il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, lo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.

2 bis. Per gli interventi urgenti di protezione civile che interessano corsi d'acqua, disposti ai sensi del secondo comma e attuati dalla Direzione regionale della protezione civile, i canoni di cui all'articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono pari a zero.

2 ter. L'Amministrazione regionale garantisce il risparmio di risorse finanziarie e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi comunque finalizzati alla più celere realizzazione delle opere di messa in sicurezza del territorio ai fini di protezione civile. A tale fine, con il decreto di cui al comma 2, il Presidente o l'Assessore regionale delegato alla protezione civile può disporre la convocazione di una conferenza di servizi e indicare le autorità, gli enti, i soggetti e gli organismi tecnici chiamati a esprimere il proprio nulla-osta o la propria autorizzazione, al fine dell'approvazione dei progetti, anche predisposti da enti attuatori locali individuati nel medesimo decreto. La conferenza di servizi delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi, in deroga all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono

inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Gli enti attuatori locali, qualora individuati, approvano i progetti in esito alla determinazione assunta dalla conferenza di servizi.

2 quater. Con decreto emanato ai sensi del secondo comma sono altresì disposti interventi urgenti di asporto della vegetazione arborea e arbustiva presente all'interno dei corsi d'acqua, nelle aree golenali e lungo gli argini e di sistemazione idraulica al fine di ripristinare il corretto regime di deflusso in sicurezza dei predetti corsi d'acqua.

3. Per l'esercizio della funzione di coordinamento di cui agli articoli 1 e 2, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale delegato può infine disporre di tutte le strutture dell'Amministrazione regionale.

L'Amministrazione regionale, nell'ambito della solidarietà nazionale in caso di eventi eccezionali causati da calamità, è autorizzata ad intervenire nell'organizzazione di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, anche attraverso la fornitura diretta di medicinali, attrezzature, viveri, generi di conforto, nonché, di concerto con le Amministrazioni delle Regioni colpite, per il totale e/o parziale rifacimento di opere infrastrutturali danneggiate o andate distrutte dalle calamità e quant'altro risulti necessario per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita.

5. Gli interventi di cui al quarto comma e le modalità della loro attuazione sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile e sono disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è il seguente:

Art. 1

(Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza)

- Omissis -

57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

- Omissis -

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 118 della Costituzione è il seguente:

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei

beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Note all'articolo 35

- Il testo dell'articolo 13, commi 70, lettera b), e 71, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13
(Interventi in materia di autonomie locali)

- Omissis -

70. All'articolo 10 della legge regionale 11/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

b) i commi 85 e 86 sono abrogati.

[71. In relazione all'abrogazione del comma 86 dell'articolo 10 della legge regionale 11/2011, di cui al comma 70, lettera b), vige nuovamente il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 26 (Norme transitorie) della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9(Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), nel testo antecedente la modifica di cui al medesimo comma 86.]

- Omissis -

- Il testo dei commi da 1 a 3 dell'articolo 56 della legge regionale 10/2016, n. 10, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 56
(Norma transitoria)

[1. I Comuni conformano entro il 31 dicembre 2017 l'organizzazione della polizia locale ai principi organizzativi stabiliti dall'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 9/2009; fino a tale data è ammessa l'esistenza e l'operatività di Corpi di polizia locale cui siano addetti almeno otto operatori.]

[2. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale nella sua attuale composizione decade il 31 dicembre 2016.]

[3. A decorrere dall'1 gennaio 2017 la rappresentanza nel Comitato tecnico regionale per la polizia locale per le Unioni territoriali intercomunali che ancora non esercitano le funzioni di polizia locale è transitoriamente assicurata dal comandante del Corpo di polizia locale comprendente il Comune più popoloso dell'Unione.]

- Il testo dei commi da 72 a 74 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione, coordinamento della finanza pubblica)

- Omissis -

[72. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli enti locali, a domanda, un fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, individuati con apposito regolamento regionale, volti a favorire migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento e alla rassicurazione della comunità civica, ai sensi dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), come sostituito dall'articolo 8, comma 22, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), pari a complessivi 10.500.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.]

[73. Con il regolamento regionale di cui al comma 72 sono altresì definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso al fondo di cui al comma 72, i criteri di riparto delle risorse finanziarie agli enti locali, i termini per la rendicontazione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, nonché criteri e requisiti riferiti ai singoli interventi, individuati al comma 72 o da individuarsi con il regolamento, ivi compresa la determinazione, per gli interventi contributivi a terzi, dei requisiti dei soggetti terzi beneficiari.]

[74. Per la finalità prevista dal comma 72 è destinata la spesa complessiva di 10.500.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.]

- Omissis -

- Il testo dei commi da 84 a 89 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)

- Omissis -

[84. L'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa statale, è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, a domanda, un fondo per il sostegno di iniziative di sicurezza urbana e di sicurezza urbana integrata per lo svolgimento di servizi ausiliari di vigilanza a presidio del territorio e supporto alla cittadinanza, a sostegno della polizia locale, mediante utilizzo di personale degli istituti di vigilanza privata ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), o addetto ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).]

[85. Per accedere al fondo di cui al comma 84 i Comuni presentano la domanda al Servizio competente in materia di sicurezza e polizia locale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.]

[86. Il fondo di cui al comma 84 è pari a complessivi 3 milioni di euro per il triennio 2021-2023, di cui 1

milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ed è ripartito annualmente tra i Comuni che hanno presentato la domanda come segue:

a) il 45 per cento suddiviso in parti uguali;

b) il 55 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio di ciascun Comune, calcolata in base alla più recente rilevazione disponibile validata dall'ISTAT.]

[87. Il fondo di cui al comma 84 è liquidato in unica soluzione.]

[88. I Comuni presentano la documentazione relativa alla rendicontazione dell'utilizzo del fondo di cui al comma 84, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro il termine fissato dal decreto di assegnazione.]

[89. Per la finalità prevista dal comma 84 è destinata la spesa di complessivi 3 milioni di euro per il triennio 2021-2023, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 144.]

- Omissis -

Note all'articolo 37

- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è il seguente:

Art. 10
(Bilanci di previsione finanziari)

1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. (35)

4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel

rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.

4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.

- Il testo dell'articolo 48 del decreto legislativo 118/2011 è il seguente:

Art. 48
(Fondi di riserva)

1. Nel bilancio regionale sono iscritti:

a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificative per espressa disposizione normativa;

b) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità;

c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3.

2. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b), sono disposti con delibere della giunta regionale.

3. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.

- Il testo dell'articolo 51 del decreto legislativo 118/2011 è il seguente:

Art. 51
(Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale)

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;

f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);

g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;

g bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento.

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);

b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di

accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;

d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;

e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;

f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);

h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 è il seguente:

Art. 8

(Atti amministrativi di variazione al bilancio di previsione finanziario)

1. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale dispone con propria deliberazione le variazioni riguardanti il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale.

2. Nel corso dell'esercizio, il Ragioniere generale con proprio provvedimento dispone:

a) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati ad esclusione di quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 118/2011;

b) i prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie;

- c) i prelievi dal fondo di riserva di cassa;
- d) le variazioni di stanziamenti riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
- e) le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa e iscrizioni di maggiori entrate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate secondo le modalità di cui all'articolo 42, commi 8 e 9, del decreto legislativo 118/2011;
- f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
- g) le variazioni che applicano quote vincolate del risultato di amministrazione;
- h) i prelievi di somme dal fondo per le garanzie prestate dalla Regione e dagli altri fondi di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 118/2011.
3. Nel rispetto degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 118/2011, nei casi previsti dai commi 1 e 2, con gli stessi provvedimenti viene disposta, ove occorra, l'istituzione di nuove tipologie e programmi e nuovi capitoli.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 gli stessi provvedimenti aggiornano conseguentemente, ove necessario, il bilancio finanziario gestionale e il documento tecnico in allegati distinti.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge

n. 125

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 9 febbraio 2021 e assegnato alla V Commissione permanente il 10 febbraio 2021;
- esaminato dalla V Commissione permanente nelle sedute del 23 e 25 febbraio 2021 e in quest'ultima seduta approvato a maggioranza, senza modifiche, con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Calligaris e Di Bert e, di minoranza, dei consiglieri Capozzella, Honsell e Iacop;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiane e pomeridiane del 10 e 11 marzo 2021, nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 23 marzo 2021 e in quest'ultima seduta approvato a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 1538/P dd. 30 marzo 2021.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO LOGISTICA E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE - SERVIZIO LOGISTICA, E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltrò eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile

GIANNI CORTIULA - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, e servizi generali